

# **PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO**



**Alberto Contessi**

Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna

Bologna 29 giugno 2011



## *Vespa cinese del castagno* *(Dryocosmus kuriphilus)*


- **2002:** prima segnalazione in Italia
- **2003:** inserito nella lista A2 dell'EPPO
- **2006:** decisione della Commissione 2006/464/CE che stabilisce misure d'emergenza provvisorie
- **2007:** DM 30 ottobre 2007 *“Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno nel territorio della Repubblica italiana”*



# Prime segnalazioni



- Nel **2007** è iniziato il monitoraggio in Emilia-Romagna
- La prima segnalazione relativa alla presenza di galle su piante di castagno è arrivata da **Carpineti (RE) nel Maggio 2008**




● = Zona Focolaio

# *La scelta della Regione Emilia-Romagna: la lotta biologica*

Per non vanificare i lanci del  
parassitoide (*T. sinensis*)  
nell'ambiente:

LOTTA CHIMICA



# Progetto triennale di lotta biologica al Cinipide del castagno (2009-2011)

## **Pubblici:**

- Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna
- Consorzio Fitosanitario Reggio-Emilia
- Università di Torino
- Università di Bologna

## **Privati:**

- Consorzio Castanicoltori di Bologna
- Consorzio Castanicoltori di Reggio-Emilia



**35.000 € all'anno**

## ***Il DM 30 ottobre 2007***

*Misure di emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE*





## ***Il decreto***

- Divieti (art. 3)
- Produzione e circolazione nel territorio nazionale (art. 5)
- Requisiti particolari (art. 6)
- Indagini e notifiche (art. 7)
- Zone delimitate (artt. 8 – 9 – 10)
- Autorizzazioni (art. 12)



## **Divieti (art. 3)**



- E' vietato introdurre, spostare o detenere **esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo dell'organismo e vegetali infestati dallo stesso**
- E' vietato spostare vegetali al di fuori o **all'interno delle zone delimitate** di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto



## ***Produzione e circolazione dei vegetali all'interno del territorio nazionale (art. 5)***



- **I vegetali sono sottoposti a controlli fitosanitari alla produzione**
- **In fase di commercializzazione i vivaisti notificano al SF i movimenti di piante e materiali di moltiplicazione, con i dati identificativi degli acquirenti**

## ***Produzione e circolazione dei vegetali all'interno del territorio nazionale (art. 5)***



- I vegetali possono essere spostati dal loro luogo di produzione solo se accompagnati dal **passaporto delle piante** (anche se destinati ad utilizzatori non professionali)

## *Requisiti particolari (art. 6)*



- Il passaporto delle piante può accompagnare i vegetali solo se sono stati coltivati in una **zona di produzione esente** dall'organismo nocivo

## *Requisiti particolari (art. 6)*



- **Zona esente:**
  - ✓ Uno Stato della Comunità dove l'organismo non è presente
  - ✓ Un luogo che il SF ha riconosciuto indenne dall'organismo nocivo

## *Indagini e notifiche (art. 7)*

- Ogni anno il SF effettua **controlli ufficiali sul territorio** in collaborazione con il CFS
- La presenza dell'insetto in aree precedentemente indenni va comunicata al SFC




## *Indagini e notifiche (art. 7)*

- Chiunque sospetti o accerti la nuova comparsa dell'organismo è obbligato a darne immediata comunicazione al SFR  
(Se questo comma ha senso in zone precedentemente indenni, non lo ha più nelle zone infestate)




## Fissazione delle zone delimitate (art. 8)

- Quando viene confermata la presenza dell'organismo in una zona, i **SF fissano le zone delimitate e prescrivono le misure ufficiali** previste impartendone le prescrizioni attuative



## Zone delimitate (art. 9)



- **ZONA FOCOLAIO**
  - ✓ Dove si ritiene ancora possibile l'eradicazione dell'organismo
- **ZONA INSEDIAMENTO**
  - ✓ Dove la diffusione dell'organismo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione



## ***Zone delimitate (art. 9)***

- **ZONA FOCOLAIO:**  
è costituita dall'area infestata e comprende tutti i vegetali con sintomi e, se necessario, tutti vegetali che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione + una fascia tampone con un limite di almeno **15 km** al di là del confine **dell'area infestata**
- **ZONA INSEDIAMENTO:**  
è costituita dall'area infestata e comprende tutti i vegetali con sintomi + una fascia tampone con un limite di almeno **15 km** al di là del confine **dell'area infestata**

## Zone delimitate (art. 9)



Se in base ai controlli annuali l'organismo non è più rinvenuto nelle **zone focolaio** (in cui sono stati effettuati interventi di eradicazione) per un **periodo di 3 anni**, tali zone sono abolite e non sono più applicate le misure previste **(La presenza dell'insetto nei castagneti rende questa possibilità praticamente impossibile)**

## **Misure nelle zone delimitate (art. 10)**

- **NELLE ZONE FOCOLAIO**
  - **divieto di spostamento dei vegetali al di fuori o all'interno delle stesse**
  - **Azioni destinate ad eradicare l'organismo nocivo**



## Misure nelle zone delimitate (art. 10)

- **NELLE ZONE FOCOLAIO**
- **Distruzione delle piante infestate e di tutte le piante che mostrano i sintomi causati dall'organismo e, se necessario, di tutte le piante di uno stesso lotto al momento dell'impianto**  
(Tranne che non si tratti di vivai o di giovani impianti appena messi a dimora, tale azione è del tutto inutile, oltre che estremamente costosa e di difficile applicazione)



## Misure nelle zone delimitate (art. 10)



- **NELLE ZONE INSEDIAMENTO**
- **divieto di spostamento dei vegetali al di fuori o all'interno di esse**

**(Se il divieto di spostamento all'interno della zona focolaio può avere una qualche giustificazione, tale divieto non ha alcun senso all'interno delle zone di insediamento)**

## Autorizzazioni (art. 12)

- A seguito di una specifica valutazione del rischio fitosanitario, i **SF possono autorizzare gli spostamenti di vegetali all'interno delle zone delimitate**



## ***Autorizzazioni (art. 12)***

- In Regione Emilia-Romagna i pochi vivai di castagno presenti si trovano in zona indenne, per cui non è stato necessario prevedere specifici provvedimenti,
- diversamente è possibile operare esclusivamente in strutture protette, sotto rete antiinsetto, almeno nel periodo in cui il cinipide può volare (dal 1° maggio al 31 ottobre)



# **I provvedimenti della Regione Emilia-Romagna**






## Determinazione n. 1735 del 23/02/2010


- La determinazione prevede l'istituzione di **un'unica zona di insediamento** ottenuta unendo i bordi delle varie fasce tampone di 15 Km di profondità.

La zona di insediamento in alcuni punti deborda nelle regioni Liguria, Toscana e Marche.




## Determinazione n. 1735 del 23/02/2010

- La determinazione prevede la possibilità di poter autorizzare, previa valutazione del rischio fitosanitario, alle condizioni fissate a livello nazionale, gli spostamenti dei vegetali di castagno prodotti all'interno della zona di insediamento.



## Determinazione n. 1735 del 23/02/2010

- La determinazione consente, nel periodo 1° novembre 30 aprile, l'ingresso e l'uscita dei vegetali di castagno dalla zona di insediamento, ma prodotti all'esterno, senza ulteriore autorizzazione.



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

